

## GESCHÄFTSSTELLE

Dornacherstrasse 101  
Postfach  
CH-4018 Basel  
Tel. 061 365 99 99  
Fax 061 365 99 90  
sts@tierschutz.com  
www.tierschutz.com

Postkonto 40-33680-3  
Bankverbindung:  
Basler Kantonalbank

SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS  
PROTECTION SUISSE DES ANIMAUX PSA  
PROTEZIONE SVIZZERA DEGLI ANIMALI PSA  
PROTECZIUN SVIZRA DALS ANIMALS PSA



# STATUTI DELLA PROTEZIONE SVIZZERA DEGLI ANIMALI PSA

## SOMMARIO

- I. NOME, SEDE E SCOPO
  - Art. 1 Nome e sede
  - Art. 2 Scopo
- II. MEMBRI E SOSTENITORI
  - Art. 3 Membri
  - Art. 4 Membri onorari
  - Art. 5 Sostenitori
  - Art. 6 Diritti e doveri delle sezioni
  - Art. 7 Ammissione di sezioni
  - Art. 8 Perdita della qualità di membro causa decesso o scioglimento
  - Art. 9 Perdita della qualità di membro causa dimissioni o esclusione
- III. ORGANIZZAZIONE
  - Art. 10 Organi della PSA
  - Art. 11 Composizione e competenze dell'assemblea dei delegati
  - Art. 12 Convocazione dell'assemblea dei delegati
  - Art. 13 Decisione dell'assemblea dei delegati
  - Art. 14 Ritiro
  - Art. 15 Votazione per corrispondenza
  - Art. 16 Voto
  - Art. 17 Protocollo
  - Art. 18 Costituzione del comitato centrale
  - Art. 19 Competenze del comitato centrale
  - Art. 20 Riunioni del comitato centrale
  - Art. 21 Principio di collegialità e lealtà
  - Art. 22 Regolazione delle firme
  - Art. 23 Conferenza dei Presidenti
  - Art. 24 Ufficio di gestione
  - Art. 25 Ufficio di revisione
  - Art. 25a Presidenti centrali onorari
- IV. FINANZE
  - Art. 26 Risorse della PSA
  - Art. 27 Responsabilità
- V. DISPOSIZIONI FINALI
  - Art. 28 Modifica degli statuti
  - Art. 29 Scioglimento
  - Art. 30 Entrata in vigore

## I. NOME, SEDE E SCOPO

### Art. 1 Nome e sede

Con la denominazione

#### Protezione svizzera degli Animali PSA

è costituita, conformemente agli articoli 60 segg. CC, la sunnominata Associazione, con sede a Basilea. Questa raggruppa, in quanto organizzazione mantello, organismi per la protezione degli animali in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein nonché eventuali ulteriori enti.

La PSA è iscritta nel registro di commercio.

### Art. 2 Scopo

La PSA si prefigge di impegnarsi, nella coscienza della responsabilità dell'uomo per gli animali in quanto nostre creature, per la protezione del benessere, della vita e della dignità degli animali.

Essa ha soprattutto lo scopo di trattare gli animali conformemente alle esigenze delle singole specie e in modo consapevole e indulgente.

La PSA promuove l'attività riguardante la protezione degli animali a livello nazionale e internazionale sostenendo i propri membri in questo settore.

La PSA cerca di conseguire lo scopo prefisso particolarmente con i seguenti mezzi:

- a) consulenza professionale, sostegno e coordinamento delle sezioni;
- b) relazioni pubbliche in tutta la Svizzera soprattutto sensibilizzando la popolazione per ciò che concerne la protezione degli animali;
- c) informazioni ai tenitori di animali sul loro trattamento conforme alle esigenze delle singole specie;
- d) provvedimenti politici e legali per migliorare la legislazione sulla protezione degli animali e la sua osservanza, anche con iniziative, petizioni e repliche;
- e) rispetto e rappresentanza degli interessi di animali lesi in procedimenti civili, penali e amministrativi di rilevante importanza per la protezione degli animali, soprattutto con l'esercizio di un eventuale diritto di querela e di ricorso da parte dell'Associazione;
- f) provvedimenti preventivi e cautelativi per gli animali, specialmente in collaborazione con le sezioni;
- g) edizione di pubblicazioni;
- h) realizzazione e sostegno di eventi informativi e di formazione;
- i) realizzazione e sostegno di lavori di ricerca nel campo della protezione degli animali;
- k) promozione della protezione degli animali presso i giovani e altre azioni di questo tipo;
- l) cura e relazioni con organizzazioni con simili obiettivi in Svizzera e all'estero nonché collaborazione con organizzazioni internazionali.

La PSA può effettuare in tutta la Svizzera azioni per la raccolta di fondi e partecipare ad attività commerciali nell'interesse della protezione degli animali.

## **II. MEMBRI E SOSTENITORI**

### **Art. 3 Membri**

Possono essere membri della protezione svizzera degli animali PSA organizzazioni per la protezione degli animali della Svizzera e del Principato del Liechtenstein (sezioni).

### **Art. 4 Membri onorari**

Persone che hanno ottenuto speciali meriti nella protezione degli animali, possono essere nominati membri onorari dall'assemblea dei delegati. I membri onorari sono esonerati dal pagamento del contributo annuale.

### **Art. 5 Sostenitori**

Persone giuridiche e fisiche, che sostengono finanziariamente la PSA, rappresentano i sostenitori.

I sostenitori non acquisiscono nessun diritto appartenente ai membri.

### **Art. 6 Diritti e doveri delle sezioni**

Fondamentalmente l'appartenenza alla PSA, non limita l'autonomia delle sezioni. Il trattamento di questioni riguardanti la protezione degli animali a livello nazionale e l'esecuzione di azioni d'importanza nazionale sono però di esclusiva competenza della PSA.

Le sezioni hanno il diritto di voto e di elezione in base ai presenti statuti. Esse vengono informate sulle attività della PSA.

Le sezioni hanno l'obbligo di versare i contributi annui fissati dall'assemblea dei delegati alla cassa centrale della PSA. Su richiesta scritta, il contributo annuo di una sezione può essere ridotto dal comitato centrale se sussistono delle condizioni particolari.

Al termine dell'esercizio, le sezioni hanno l'obbligo di presentare al comitato centrale il rapporto e il bilancio annuale con chiarimenti riguardanti l'effettivo dei membri.

Esse sono tenute a rispettare i principi di fedeltà associativa, attenendosi in particolare a quanto segue:

- a) si devono osservare gli statuti della PSA;
- b) gli statuti delle sezioni non devono contenere delle disposizioni in contraddizione con gli statuti della PSA;
- c) non possono essere esercitate attività o presi provvedimenti, che possono danneggiare gli interessi o la reputazione della PSA o di un'altra sezione.

### **Art. 7 Ammissione di sezioni**

L'ammissione di sezioni avviene sulla base di una domanda scritta tramite il comitato centrale. L'ammissione deve essere comunicata alla prossima assemblea dei delegati.

Il comitato centrale può rifiutare delle domande di adesione. Il rifiuto deve essere motivato per iscritto. Contro la decisione è previsto il ricorso all'assemblea dei delegati.

**Art. 8 Perdita della qualità di membro causa decesso o scioglimento**

Per quanto riguarda le persone fisiche, la qualità di membro termina con il loro decesso, per le sezioni con lo scioglimento e la liquidazione delle stesse.

**Art. 9 Perdita della qualità di membro causa dimissioni o esclusione**

Le dimissioni dalla PSA devono essere inoltrate per iscritto al comitato centrale sei mesi prima della fine dell'anno civile.

L'esclusione di una sezione può essere pronunciata con riserva di ricorso all'assemblea dei delegati tramite il comitato centrale.

Un eventuale ricorso deve essere presentato per iscritto al comitato centrale entro quattro settimane, a partire dalla ricezione della comunicazione di esclusione. In caso di ricorso i diritti di qualità di membro sono sospesi fino alla decisione dell'assemblea dei delegati.

Le sezioni dimissionari e escluse perdono tutti i diritti compreso ogni pretesa sul patrimonio dell'associazione.

**II. ORGANIZZAZIONE****Art. 10 Organi della PSA**

Sono organi della PSA:

- a) l'assemblea dei delegati,
- b) la conferenza dei Presidenti,
- c) il comitato centrale,
- d) l'ufficio di gestione,
- e) l'ufficio di revisione.

**Art. 11 Composizione e competenze dell'assemblea dei delegati**

L'assemblea dei delegati è il massimo organo dell'associazione; essa è composta dai rappresentanti delle sezioni e dal comitato centrale.

L'assemblea dei delegati ha le seguenti competenze:

- a) la presa in consegna della relazione sulle attività del comitato centrale nonché l'approvazione del conto finanziario annuale;
- b) la determinazione del contributo annuo delle sezioni per i prossimi due anni d'esercizio;
- c) l'elezione del presidente centrale e dei membri del comitato centrale per i prossimi quattro anni d'esercizio nonché la nomina dei presidenti centrali onorari;
- d) la scelta dell'ufficio di revisione per i prossimi due anni d'esercizio;
- e) la trattazione delle proposte del comitato centrale, della conferenza dei Presidenti e delle sezioni;
- f) la formulazione di proposte e di richieste relative al programma di lavoro;
- g) il conferimento dell'appartenenza onoraria;
- h) la modifica degli statuti.

**Art. 12 Convocazione dell'assemblea dei delegati**

L'assemblea ordinaria dei delegati si riunisce ogni due anni, di regola in autunno. Assemblee straordinarie possono essere convocate in casi urgenti dal comitato centrale o richieste da un quinto delle sezioni. In tal caso l'assemblea dei delegati deve avere luogo entro due mesi.

L'assemblea dei delegati viene convocata dal comitato centrale per iscritto e con l'indicazione dell'ordine del giorno e delle proposte elettorali.

L'invito deve avvenire almeno due mesi prima di un'ordinaria assemblea dei delegati. Nel caso che si trattasse di un'assemblea straordinaria, l'invito deve pervenire al più tardi due settimane prima dell'incontro.

Le richieste e le proposte elettorali delle sezioni all'attenzione dell'assemblea dei delegati devono essere comunicate in caso di assemblee ordinarie, tre mesi prima dell'assemblea dei delegati al comitato centrale, il quale provvederà ad informare le sezioni in merito con un invito.

**Art. 13 Decisione dell'assemblea dei delegati**

Ogni assemblea dei delegati convocata in base agli statuti è atta a deliberare. In caso di elezioni e votazioni decide la semplice maggioranza dei voti consegnati, su riserva degli articoli 28 e 29.

In caso di parità dei voti, il ballottaggio spetta al Presidente.

L'assemblea può decidere solo su affari e proposte di voto che figurano nella lista dell'ordine del giorno.

**Art. 14 Ritiro**

Se una persona dovesse essere coinvolta personalmente o tramite una persona a lei vicina in una faccenda, questa si ritira; essa lascia l'aula, senza fornire giustificazioni in merito.

**Art. 15 Votazione per corrispondenza**

Il comitato centrale può eccezionalmente sostituire un'assemblea dei delegati con una votazione per iscritto tra i membri. Il voto viene valutato in base all'art. 16.

**Art. 16 Voto**

Il diritto di voto viene esercitato dai delegati delle sezioni. La forza di voto delle sezioni dipende dal numero dei loro membri.

Ogni sezione può inviare, in quanto delegati, all'assemblea almeno due, al massimo però dieci membri con un voto ciascuno. Il numero dei delegati si basa sulla seguente ripartizione:

- Sezioni fino a 200 membri hanno diritto a due delegati.
- Sezioni fino a 400 membri hanno diritto a tre delegati.
- Sezioni fino a 800 membri hanno diritto a quattro delegati.
- Sezioni fino a 1500 membri hanno diritto a cinque delegati.
- Sezioni fino a 3000 membri hanno diritto a sei delegati.
- Sezioni fino a 5000 membri hanno diritto a sette delegati.
- Sezioni fino a 7000 membri hanno diritto a otto delegati.
- Sezioni fino a 9000 membri hanno diritto a nove delegati.
- Sezioni con oltre 9000 membri hanno diritto a dieci delegati.

Associazioni cantonali i cui membri appartengono allo stesso tempo alle sezioni della PSA, hanno diritto a due delegati, come anche le sezioni non organizzate in quanto società (ad es. Fondazioni).

Si ammettono sostituti. Ogni delegato può dare però al massimo due voti.

I membri del comitato centrale votano su tutti gli argomenti da trattare, che non riguardano la loro gestione. I loro voti non vengono accreditati a nessuna delegazione sezionale.

I membri onorari partecipano all'assemblea dei delegati con voto consultivo.

#### **Art. 17 Protocollo**

Sulle trattative viene steso un protocollo.

L'opinione pubblica deve essere informata appropriatamente sull'assemblea dei delegati.

#### **Art. 18 Costituzione del comitato centrale**

Il comitato centrale è composto dal Presidente centrale nonché da ulteriori 6 a 12 membri. Esso si costituisce da sé.

I membri del comitato centrale vengono eletti dall'assemblea dei delegati per una durata di quattro anni con periodo di carica scalato; essi possono essere rieletti allo scadere di ogni mandato.

Elezioni sostitutive avvengono per il resto del periodo di carica corrente.

Nell'elezione dei membri nel comitato centrale, devono essere considerate in modo adeguato le diverse organizzazioni per la protezione degli animali, le regioni territoriali e linguistiche. L'appartenenza ad una sezione è requisito per l'eleggibilità.

#### **Art. 19 Competenze del comitato centrale**

Al comitato centrale competono, tra l'altro, nel quadro delle disposizioni a scopi specifici riportate all'articolo due, le seguenti competenze:

- a) la gestione della PSA e la sua rappresentanza verso l'esterno;
- b) la determinazione della politica della protezione degli animali nel quadro degli statuti;
- c) la redazione della relazione delle attività, del conto finanziario, del preventivo e del programma di lavoro;
- d) la preparazione degli affari per l'assemblea dei delegati e la conferenza dei Presidenti;
- e) l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei delegati e lo svolgimento delle proposte della conferenza dei Presidenti;
- f) la regolamentazione delle competenze finanziarie ed il controllo dell'amministrazione dei beni;
- g) la riduzione di contributi annui di sezioni, in caso di condizioni particolari;
- h) la decisione sull'ammissione e l'esclusione di membri;
- i) l'edizione di pubblicazioni;
- k) l'assunzione del gerente nonché di altro personale;
- l) la determinazione delle mansioni e dei risarcimenti per organi e personale;

- m) impiego di commissioni permanenti e di gruppi di lavoro nonché la scelta di esperti;
- n) l'approvazione di progetti;
- o) tutte le altre proposte, che non cadono espressamente nelle competenze dell'assemblea dei delegati o di un altro organo, compresi gli affari immobiliari.

Il comitato centrale può delegare delle singole competenze a lui spettanti.

#### **Art. 20 Riunioni del comitato centrale**

Il comitato centrale si riunisce ogni qualvolta sia necessario. Esso può decidere solo in presenza di almeno la metà dei membri.

Esso informa regolarmente le sezioni sulle proprie attività.

#### **Art. 21 Principio di collegialità e lealtà**

I membri del comitato centrale lavorano nel principio della collegialità. Devono comportarsi nei confronti della PSA in modo leale e sostenere le sue decisioni. Nel caso in cui un membro del comitato centrale dovesse infrangere in modo grave o ripetutamente il principio di collegialità o di lealtà, il detto comitato, dopo averlo ascoltato, può sospenderlo dalla carica limitato nel tempo con la proposta alla prossima assemblea dei delegati del suo richiamo. Una tale decisione richiede la maggioranza di due terzi dei membri del comitato centrale presenti. In questo caso il membro penalizzato dell'Associazione non avrà diritto di voto.

#### **Art. 22 Regolazione delle firme**

Il regolamento da emanare dal comitato centrale disciplina le firme autorizzate per la PSA.

#### **Art. 23 Conferenza dei Presidenti**

La conferenza dei Presidenti ha luogo almeno una volta l'anno per discutere i compiti dell'associazione e scambiare le varie esperienze. Essa si svolge sotto la presidenza del/la Presidente centrale. La conferenza dei Presidenti si compone dal Presidente delle sezioni e dal comitato centrale. Il Presidente dell'associazione può essere sostituito da un altro membro del comitato.

La conferenza dei Presidenti può conferire al comitato centrale degli incarichi sui quali questo dovrà riferire e presentare un'istanza in occasione della prossima assemblea dei delegati

#### **Art. 24 Ufficio di gestione**

L'ufficio del gestore conduce gli affari correnti. Esso elabora le basi decisionali, gestisce le decisioni degli altri organi e li assiste dal punto di vista amministrativo.

Il comitato centrale rilascia un regolamento sull'organizzazione e sui compiti spettanti a questo ufficio.

#### **Art. 25 Ufficio di revisione**

Per la revisione contabile esiste un ufficio di revisione; il compito viene dato ad una società fiduciaria svizzera. Questa esamina la contabilità e vi riferisce con un rapporto scritto all'assemblea dei delegati.

L'esercizio finanziario della PSA coincide con l'anno solare.

**Art. 25a Presidenti centrali onorari**

I presidenti centrali che hanno dato un contributo eccezionale all'Associazione con il loro impegno disinteressato e la loro partecipazione, possono essere nominati presidenti centrali onorari dall'Assemblea dei delegati.

Diventare presidenti centrali onorari è associato al fatto di essere presidenti onorari.

**III. FINANZE****Art. 26 Risorse della PSA**

La PSA finanzia la propria attività e costituisce il proprio patrimonio con:

- a) i contributi annuali delle sezioni
- b) offerte da parte degli sostenitori
- c) eredità, legati ed altri benefici;
- d) i ricavi di azioni di raccolta pubbliche e il risultato di altre manifestazioni;
- e) indennizzi di terzi da obblighi contrattuali;
- f) la vendita di stampati, video ed altri oggetti,
- g) i redditi del capitale.

**Art. 27 Responsabilità**

Per le obbligazioni della PSA risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione. Si esclude ogni responsabilità da parte delle sezioni e altri membri.

**IV. DISPOSIZIONI FINALI****Art. 28 Modifica degli statuti**

Richieste atte a modificare gli statuti devono essere inoltrate tre mesi prima dell'Assemblea dei delegati al comitato centrale e devono essere inviate alle sezioni due mesi prima dell'assemblea dei delegati.

Le modifiche degli statuti sono valide se sono state decise con una maggioranza di due terzi dei voti presenti.

**Art. 29 Scioglimento**

Spetta all'assemblea dei delegati decidere sullo scioglimento della PSA. La decisione di scioglimento richiede il consenso di almeno due terzi dei voti presenti, che rappresentano quattro quinti delle sezioni.

In caso di scioglimento, l'archivio esistente nonché l'intero patrimonio deve essere rimesso alla Confederazione per la relativa amministrazione (art. 57 CC).

Qualora entro venti anni dallo scioglimento dovesse formarsi un'organizzazione successiva, alla quale appartengono delle organizzazioni per la protezione degli animali di almeno sei cantoni, l'archivio e il patrimonio devono essere trasferiti a questa nuova associazione.

Una volta passati i venti anni la Confederazione può disporre liberamente dell'archivio e del patrimonio, sempre a condizione che questi siano utilizzati con lo scopo di proteggere gli animali.

**Art. 30    Entrata in vigore**

I presenti statuti entrano in vigore con l'approvazione dall'assemblea dei delegati e sostituiscono tutti gli statuti precedenti.

Accettati dall'assemblea dei delegati del 13 novembre a Berna.


In nome dell'assemblea dei delegati  
della Protezione svizzera degli Animali PSA

La Presidente



Nicole Ruch

Il Vicepresidente



Thierry de Mestral, Dr en droit, avocat